



Regione Lombardia

DECRETO N. 13948

Del 02/10/2018

Identificativo Atto n. 2327

RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI, I PICCOLI COMUNI E COORDINAMENTO DEGLI
UFFICI TERRITORIALI REGIONALI

Oggetto

AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DEL CAMOSCIO E DEL MUFLONE IN CACCIA DI
SELEZIONE NEI COMPRESORI ALPINI CA1 – PONTE DI LEGNO, CA2 – EDOLO,
CA3 – MEDIA VALLE CAMONICA, CA4 – BASSA VALLE CAMONICA, CA7 – VALLE
SABBIA (BS). – STAGIONE VENATORIA 2018/2019 - L.R. N. 26 DEL 16.08.1993.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA E FORESTE, CACCIA E PESCA DELL'UFFICIO TERRITORIALE DI BRESCIA.

Vista la normativa in merito al trasferimento delle funzioni in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca a Regione Lombardia, tra cui:

- la L.R. 8 luglio 2015 - n. 19 "Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)";
- la L.R. 25 marzo 2016 n. 7 "Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all'art. 3 della l.r. 32/2015;
- la D.G.R. 30 marzo 2016 n. 4998 "Prime determinazioni in merito all'effettivo trasferimento delle funzioni delle Province e della Città Metropolitana di Milano riallocate in capo alla Regione ai sensi della L.R. 19/2015 e della L.R. 32/2015. Aggiornamento delle delibere X/4570 e X/4934", che ha indicato la data del 1 aprile 2016 per l'avvio delle funzioni in materia di agricoltura caccia e pesca da parte di Regione;

Viste:

- la D.G.R. 2 agosto 2018 n. XI/425 "*disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2018/2019*" in cui, tra l'altro, viene previsto che il Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca dell'UTR competente per territorio approvi, con proprio decreto, le disposizioni inerenti l'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale e alla tipica fauna alpina, nonché le disposizioni inerenti gli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali la legge 11.2.1992 n. 157 "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*";
- la legge regionale 16.08.1993 n. 26, "*Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria*", e in particolare l'art. 27 comma 8 per cui "*la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, su conforme parere dell'Istituto nazionale della fauna selvatica, o dell'osservatorio regionale di cui all'art. 9 della presente legge, allo scopo di rapportare le popolazioni faunistiche a corrette densità agro-forestali, autorizzano nella zona Alpi, nel rispetto dei piani annuali di prelievo predisposti sulla base dei relativi censimenti invernali ed estivi, la caccia di selezione agli ungulati ai sensi dell'art. 40, comma 11*";
- la legge regionale 2.08.2004 n. 17, "*Calendario venatorio regionale*";



Regione Lombardia

- il regolamento regionale 4.08.2003 n. 16 - capo IV ; *Esercizio venatorio in Zona Alpi*;
- il regolamento per la caccia di selezione agli ungulati (Delibera di Consiglio provinciale di Brescia n. 25 del 19.05.2014);
- l'atto dirigenziale della Provincia di Brescia n. 626 dell'8.03.2016 "*disposizioni tecniche per l'attuazione dei monitoraggi faunistici e nuove schede di censimento*";
- le linee guida per la gestione degli ungulati, quaderno n. 91/2013 dei manuali e linee guida redatti dall'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale;
- il decreto della direzione generale Sanità della Regione Lombardia n. 11358 del 5.12.2012 "Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica";

Considerato che:

- i Comprensori alpini di Caccia di Brescia n. 1. Ponte di Legno, n. 2 – Edolo, n. 3 Media Valle Camonica, n. 4 – Bassa Valle Camonica, n. 7 – Valle Sabbia e n. 8 – Alto Garda (di seguito CA1, CA2, CA3, CA4, CA7 e CA8) hanno inviato alla Struttura Agricoltura e Foreste, Caccia e Pesca dell'UTR di Brescia (di seguito Struttura di Brescia) le relazioni tecniche, le proposte di prelievo, i relativi periodi e le modalità per la caccia di selezione al camoscio e al muflone, in atti;
- le stime dei censimenti di ogni singola specie oggetto del presente provvedimento, presentati dai rispettivi Comitati di gestione dei C.A. sono state vidimate, ai sensi dell'art.8 della L.R. 26/93, dal Corpo di Polizia Provinciale;

Visti:

- la documentazione tecnica redatta dalla "procedimenti in ambito venatorio" della Struttura agricoltura, foreste, caccia e pesca dell'Ufficio Territoriale Regionale di Brescia, inviata in data 20.08.2018 all'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA), protocollo 20380, per l'acquisizione del parere di competenza ai sensi dell'articolo 27 comma 8 della Legge Regionale 26/93 e successive modifiche;
- il parere di ISPRA circa la realizzazione dei prelievi in oggetto, registrata al protocollo n. 24378 dell'1.10.2018, in cui si evidenzia che:
 - per il camoscio nel CA1, CA2, CA3/CA7, CA4 si ritiene accettabile il piano proposto per entità e struttura;
 - in ordine alla proposta di prelievo "sanitario" di un capo di classe 0 nel piano del CA1, si ritiene che venga decurtato dal piano di prelievo;
 - per il camoscio nel CA8 si suggerisce la sospensione del prelievo, vista la tendenza negativa che prosegue da alcuni anni;
 - per il muflone nel CA7 si suggerisce il prelievo dell'intero contingente rilevato;



Regione Lombardia

Ritenuto, pertanto, di autorizzare, per la stagione venatoria 2018/2019 la caccia di selezione al camoscio e al muflone nei Comprensori Alpini CA1, CA2, CA3, CA4 e CA7, secondo le disposizioni contenute nelle proposte dei comprensori stessi modificate secondo quanto indicato nel citato parere di Ispra;

Dato atto che:

- il presente provvedimento non conclude un procedimento amministrativo ad istanza di parte, ma una attività di competenza di Regione prevista dalla normativa e necessaria per l'avvio della stagione venatoria;
- il presente provvedimento è adottato entro la data di inizio della stagione venatoria successiva alla conclusione dei censimenti ed in seguito alla ricezione del parere di ISPRA;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura ed in particolare la D.G.R. n. 294 del 28 giugno 2018 "IV Provvedimento organizzativo 2018", con la quale è stato affidato a Enrica Gennari l'incarico ad interim di Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca dell'Ufficio Territoriale Regionale Brescia;

DECRETA

1. di autorizzare per la stagione venatoria 2018/2019 la caccia di selezione al camoscio e al muflone nei Comprensori alpini di Caccia di Brescia Brescia n. 1. Ponte di Legno, n. 2 – Edolo, n. 3 Media Valle Camonica, n. 4 – Bassa Valle Camonica, n. 7 – Valle Sabbia secondo le quantità, i periodi e le modalità di seguito indicati:

CAMOSCIO: QUANTITA' (SUDDIVISIONE IN SESSI E CLASSI D'ETA')

CA	Classe 0	Classe I	MII	MIII-IV	FII	F III-IV	TOT
CA1 dx Oglio	1 (0)	2 (3)	2	1	2	1	9
CA1 sx Oglio	0	9	5	6	5	6	31
CA2	0	7	5	6	6	6	30
CA3	1	6	3	5	2	5	22
CA7 Breno	0	1		1		1	3

CA4: 2M cl II o più, 2F cl II o più

MUFLONE: QUANTITA' (SUDDIVISIONE IN SESSI E CLASSI D'ETA')

CA	Classe 0	Classe I	MII	MIII-IV	FII	F III-IV	TOT
CA7	3	0		2		3	8

PERIODI

Dalla data del presente decreto al 15 dicembre 2018;



Regione Lombardia

MODALITA'

secondo la disciplina vigente in materia, ivi compreso il calendario venatorio regionale e le relative integrazioni, ed in particolare:

- Ogni Comprensorio può disporre modalità di prelievo e disposizioni particolari purché in linea con la normativa vigente e con il presente decreto e le invii alla competente Struttura regionale e alla Polizia Provinciale;
 - I prelievi devono essere realizzati senza l'ausilio del cane segugio, nel rispetto del regolamento provinciale per il prelievo selettivo degli ungulati e di tutte le altre norme legislative e regolamentari vigenti;
 - Secondo il regolamento provinciale e le successive disposizioni regionali non è consentito prelevare più di 3 capi di ungulati (escluso il cinghiale) per ogni comprensorio di iscrizione nel territorio di competenza dell'UTR di Brescia;
 - Il cacciatore è tenuto a segnalare, prima dell'inizio della caccia, le località o le zone in cui intende effettuare il prelievo secondo modalità definite dal comitato di gestione interessato, ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del regolamento provinciale per la caccia di selezione agli ungulati;
 - in caso di abbattimento il cacciatore deve informare il Comitato di gestione e la Polizia provinciale che provvedono all'aggiornamento del piano autorizzato e al controllo del capo, ai sensi dell'articolo 11 comma 4 del regolamento provinciale per la caccia di selezione agli ungulati;
 - Il cacciatore può conferire all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Brescia campioni biologici dei capi prelevati secondo quanto disposto col decreto della DG Sanità citato in premessa;
2. di dare atto che il piano di prelievo si intende chiuso al termine dei periodi concessi o al completamento del prelievo dei capi autorizzati, a tale proposito il Comprensorio interessato rende nota tempestivamente la data di chiusura del piano comunicandola ai cacciatori interessati, alla Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca e alla Polizia Provinciale.
 3. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Comprensori interessati, alla Polizia Provinciale, al Gruppo Carabinieri Forestale di Brescia e all'IZS di Brescia;
 4. di dare atto che contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza del provvedimento stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data;

IL DIRIGENTE

ENRICA GENNARI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge